



Servizio Misure economiche

23 ottobre 2020

Réf : 313.9-99 / version 003

Volantino

Frumento (grano) duro e prodotti ottenuti dalla macinazione del frumento duro

Indice

1	Preambolo	3
2	Basi legali	3
2.1	Disposizioni generali	3
2.2	Notifica dei valori di resa per il grano duro.....	3
2.3	Versamento posticipato del dazio.....	3
3	Importazione di grano duro	4
3.1	Classificazione tariffale.....	4
3.2	Importatore e destinatario	4
3.3	Impegno d'impiego.....	4
4	Importatore	4
4.1	Obblighi dell'importatore.....	4
4.2	Consegna di grano duro da parte dell'importatore.....	4
5	Destinatario	5
5.1	Obblighi del destinatario.....	5
5.2	Resa	5
5.3	Utilizzo dei prodotti.....	5
5.4	Notifica trimestrale	5
5.5	Versamento posticipato del dazio.....	5
5.6	Resa ottenuta superiore alla resa minima	6
5.7	Consegna di prodotti ottenuti dalla macinazione del grano duro nel territorio svizzero.....	6
5.8	Consegna di prodotti ottenuti dalla macinazione del grano duro in imballaggi per la vendita al minuto.....	6
6	Utilizzatore	6
6.1	Obblighi dell'utilizzatore.....	6
7	Utilizzo conforme dei prodotti ottenuti dalla macinazione del grano duro	7
7.1	Semolino da cucina per l'alimentazione umana.....	7
7.2	Friscello per la fabbricazione di paste alimentari	7
8	Altri utilizzi	7

1 Preambolo

Il presente documento riguarda le disposizioni doganali relative al frumento (grano) duro e ai prodotti ottenuti dalla sua macinazione. Si tratta di un aggiornamento derivante da diverse modifiche legali di piccola entità.

Non ne risulta alcuna modifica della prassi. Questo documento è destinato agli importatori, ai destinatari (trasformatori) e agli utilizzatori dei prodotti ottenuti dalla macinazione del grano duro (farina, friscello e semola) nell'industria alimentare.

2 Basi legali

2.1 Disposizioni generali

Le disposizioni legali relative al grano duro importato nell'ambito del contingente doganale n. 26 vengono riprese nell'articolo 30 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sulle importazioni agricole secondo il quale:

Nella media di un trimestre civile, almeno il 64 per cento del grano duro importato all'aliquota del contingente doganale deve essere utilizzato per fabbricare prodotti della macinazione. Questi ultimi devono essere utilizzati come semolino da cucina per l'alimentazione umana oppure come friscello per produrre paste alimentari; nella media di un trimestre civile almeno il 96 per cento del friscello deve essere utilizzato a questo scopo.

Le importazioni di grano duro nel quadro del contingente doganale n. 26 sottostanno alle disposizioni legali concernenti le agevolazioni doganali per le merci secondo l'impiego, conformemente all'articolo 30 capoverso 3 OIAgr:

Chi importa grano duro secondo l'articolo 30 capoverso 2 OIAgr sottostà alle disposizioni sull'impegno d'impiego di cui agli articoli 51–54 dell'ordinanza del 1° novembre 2006² sulle dogane.

2.2 Notifica dei valori di resa per il grano duro

L'articolo 27 capoversi 1–3 dell'ordinanza del 4 aprile 2007³ sulle agevolazioni doganali disciplina che:

Le imprese di trasformazione devono notificare al Servizio Misure economiche le rese conseguite dal frumento (grano) duro conformemente alle disposizioni dei relativi disposti di natura non doganale.

La notifica deve essere effettuata sul modulo previsto a tal fine.

Essa deve avvenire nel trimestre civile successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione.

2.3 Versamento posticipato del dazio

L'articolo 32 capoverso 2 OIAgr disciplina che:

Se un'azienda di trasformazione non rispetta i valori minimi di resa di cui all'articolo 30 capoverso 2 o non utilizza i prodotti della macinazione conformemente all'articolo 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita posticipatamente l'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) applicabile nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto.

¹ OIAgr; RS **916.01**

² OD; RS **631.01**

³ OADo; RS **631.012**

3 Importazione di grano duro

3.1 Classificazione tariffale

Il grano duro, per l'alimentazione umana, importato nei limiti del contingente doganale n. 26 rientra nella voce di tariffa 1001.1921. È gravato da un'aliquota di dazio ridotta in base allo scopo d'impiego pari a 1.00 franchi per 100 kg lordi. Il grano duro proveniente dal Canada accompagnato da un certificato d'origine formalmente e materialmente valido è ammesso in franchigia di dazio. Indicazioni supplementari sono consultabili nella tariffa doganale elettronica Tares (www.tares.ch).

3.2 Importatore e destinatario

Secondo l'articolo 6, capoverso 1 dell'[ordinanza del 12 ottobre 2011⁴ sulla statistica del commercio esterno](#) è considerata destinatario la persona fisica o giuridica domiciliata nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce. È invece considerato importatore colui che introduce o fa introdurre per proprio conto la merce nel territorio doganale svizzero.

3.3 Impegno d'impiego

Chi intende richiedere l'applicazione di un'aliquota di dazio ridotta per un determinato impiego delle merci deve depositare presso al Servizio Misure economiche, prima della prima dichiarazione d'importazione, un apposito impegno d'impiego scritto ([art. 51 cpv. 1 OD](#)).

L'importatore o il destinatario non ancora titolare di un impegno d'impiego corrispondente all'impiego per il quale è richiesta l'agevolazione doganale, deve presentare una domanda presso al Servizio Misure economiche. L'[apposito modulo](#) è disponibile in Internet.

4 Importatore

4.1 Obblighi dell'importatore

Se il numero dell'impegno d'impiego dell'importatore figura nella dichiarazione doganale d'importazione (DI), l'importatore deve osservare le misure di controllo e sicurezza dell'[OADo](#).

4.2 Consegna di grano duro da parte dell'importatore

Secondo l'[articolo 8 OADo](#), per ogni consegna di merci intatte nel territorio doganale occorre apporre sui documenti di vendita e fornitura la riserva d'impiego secondo l'[allegato 2 OADo](#).

Tuttavia, al fine di prendere in considerazione la natura specifica legata al commercio di grano duro, secondo l'[articolo 30 capoverso 2 OIAgr](#), la riserva d'impiego dev'essere adattata nel seguente modo:

*Il grano duro fornito è stato importato a un'aliquota di dazio ridotta. **Nella media di un trimestre civile, almeno il 64 per cento del grano duro importato deve essere utilizzato per fabbricare prodotti della macinazione. Questi ultimi devono essere utilizzati come semolino da cucina per l'alimentazione umana oppure come friscello per produrre paste alimentari**¹⁾. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi d'entrata deve essere pagata a posteriori (art. 14 e 26 LD).*

¹⁾ Secondo le disposizioni dell'articolo [articolo 30 capoverso 2 OIAgr](#).

⁴ RS 632.14

Nell'interpretazione di tali disposizioni, il termine «friscello» (semola rimacinata, fine e pulita) può essere considerato in senso lato, vale a dire che comprende tutti i prodotti della macinazione del grano duro indipendentemente dai granuli.

Il testo della riserva d'impiego può essere considerato esaustivo. Tuttavia, è necessario informare l'acquirente in merito all'uso da riservare al grano duro. Inoltre, la responsabilità è trasferita all'acquirente.

5 Destinataro

5.1 Obblighi del destinatario

È considerato destinatario la persona che ha depositato l'impegno d'impiego presso al Servizio Misure economiche o quella che prende in consegna, nel territorio svizzero, del grano duro non modificato, provvisto di una riserva d'impiego. Concretamente, in molti casi potrebbe trattarsi dell'azienda di trasformazione (mulino).

Il destinatario che trasforma il grano duro in prodotto della macinazione deve osservare le misure di controllo e sicurezza dell'OADo.

5.2 Resa

Il destinatario che trasforma il grano duro in prodotti della macinazione deve tener conto che nella media di un trimestre civile, **almeno il 64 per cento** del grano duro della voce di tariffa 1001.1921, importato per l'alimentazione umana nei limiti del contingente doganale n. 26, deve servire per la fabbricazione di prodotti della macinazione (art. 30 cpv. 2 OIAgr).

5.3 Utilizzo dei prodotti

I prodotti ottenuti dalla macinazione del grano duro (semolino, friscello, farina o altri) devono essere utilizzati come semolino da cucina per l'alimentazione umana o come friscello per la fabbricazione di paste alimentari.

5.4 Notifica trimestrale

Mediante l'apposito modulo disponibile in Internet, l'azienda di trasformazione del grano duro notifica trimestralmente le variazioni delle scorte di grano duro e dei prodotti ottenuti dalla macinazione non venduti nonché le quantità di prodotti della macinazione venduti come semolino da cucina o come friscello per la fabbricazione di paste alimentari.

Il controllo di tali dati permette al Servizio Misure economiche di determinare se il tasso di resa del 64 per cento (art. 30 cpv. 2 OIAgr) è rispettato.

L'azienda di trasformazione comunica separatamente le quantità di prodotti ottenuti dalla macinazione del grano duro vendute come friscello per la fabbricazione di paste alimentari e quelle vendute come semolino da cucina.

5.5 Versamento posticipato del dazio

Se un'azienda di trasformazione non rispetta la resa minima prevista all'articolo 30 capoverso 2 OIAgr o non utilizza i prodotti della macinazione conformemente allo stesso articolo, sulla differenza tra la resa minima e quella effettiva viene riscosso il dazio all'aliquota fuori contingente applicabile nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto.

Dal 1° gennaio 2015 l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha fissato l'aliquota di dazio per il grano duro, per l'alimentazione umana fuori dai limiti del contingente doganale della voce di tariffa 1001.1929, a 30.00 franchi per 100 kg lordi.

5.6 Resa ottenuta superiore alla resa minima

Se la resa ottenuta supera la resa minima del 64 per cento, la quantità eccedente di prodotti ottenuti dalla macinazione del grano duro non è sottoposta a nessuna limitazione per quanto riguarda l'impiego (è dunque possibile un utilizzo nel settore del frumento panificabile o del foraggiamento) e può essere consegnata intatta nel territorio doganale svizzero senza l'apposizione di una riserva d'impiego.

5.7 Consegna di prodotti ottenuti dalla macinazione del grano duro nel territorio svizzero

Se un'azienda di trasformazione rivende nel territorio doganale prodotti (friscello, semola ecc.) ottenuti dalla macinazione di grano duro che ha beneficiato dell'agevolazione doganale in base allo scopo d'impiego «per l'alimentazione umana» della voce di tariffa 1001.1921, nei limiti del contingente doganale n. 26, al momento della sua introduzione nel territorio doganale svizzero, deve apporre le seguenti riserve d'impiego in funzione dell'impiego previsto:

*I prodotti ottenuti dalla macinazione del frumento (grano) duro importati all'aliquota di dazio ridotta possono essere utilizzati solo **come semolino da cucina per l'alimentazione umana**. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi d'entrata deve essere pagata a posteriori (art. 14 e 26 LD)*

O

*I prodotti ottenuti dalla macinazione del frumento (grano) duro importati all'aliquota di dazio ridotta possono essere utilizzati solo **come friscello per la fabbricazione di paste alimentari**. Nella media di un trimestre civile almeno il 96 per cento del friscello deve essere utilizzato a questo scopo. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi d'entrata deve essere pagata a posteriori (art. 14 e 26 LD)*

5.8 Consegna di prodotti ottenuti dalla macinazione del grano duro in imballaggi per la vendita al minuto

Se un'azienda di trasformazione rivende nel territorio doganale svizzero prodotti ottenuti dalla macinazione del grano duro (friscello, semola ecc.) in imballaggi per la vendita al minuto (fino a 5 kg di massa netta), la riserva d'impiego non è necessaria, a condizione che le indicazioni sull'imballaggio non siano contrarie all'impiego del semolino da cucina per l'alimentazione umana o come friscello per la fabbricazione di paste alimentari.

Tuttavia, qualora un prodotto della macinazione del grano duro dovesse essere rivenduto in imballaggi per la vendita al minuto provvisto, ad esempio, di indicazioni relative alla panificazione, bisognerebbe considerare un tale impiego come non conforme. In tal caso, sarebbe dovuta la differenza tra l'ADFC e l'ADC.

6 Utilizzatore

6.1 Obblighi dell'utilizzatore

È considerato utilizzatore la persona che prende in consegna nel territorio doganale svizzero dei prodotti ottenuti dalla macinazione del grano duro provvisti di una riserva d'impiego conforme (cfr. punto 5.7), destinati ad essere utilizzati come semolino da cucina o per la fabbricazione di paste alimentari.

L'utilizzatore che prende in consegna tali prodotti deve osservare le disposizioni della riserva d'impiego. Inoltre deve notificare al Servizio Misure economiche le quantità di prodotti non utilizzati in modo conforme.

7 Utilizzo conforme dei prodotti ottenuti dalla macinazione del grano duro

I prodotti ottenuti dalla macinazione del grano duro (farina, semola, friscello I o II ecc.) devono essere utilizzati come semolino da cucina per l'alimentazione umana oppure come friscello per la fabbricazione di paste alimentari, conformemente all'articolo 30 capoverso 2 OIAgr.

7.1 Semolino da cucina per l'alimentazione umana

È considerato semolino da cucina un prodotto ottenuto dalla macinazione del grano duro da cuocere nell'acqua, nel latte o al vapore e destinato all'alimentazione umana.

7.2 Friscello per la fabbricazione di paste alimentari

Qualsiasi prodotto ottenuto dalla macinazione del grano duro, indipendentemente dalle sue proprietà, può essere utilizzato per la fabbricazione di paste alimentari, purché queste rientrino nelle voci di tariffa 1902.1110–1902.3000. I fabbricanti di paste alimentari devono utilizzare almeno il 96% di friscello per produrre paste alimentari.

Sono considerate paste alimentari i prodotti non fermentati, fabbricati con semole o farine di frumento, riso, mais, patate ecc. Queste semole o farine vengono dapprima mescolate con l'acqua in modo da ottenere un impasto in cui possono essere incorporati altri ingredienti (p. es. verdure tritate finemente, succhi o puree vegetali, uova ecc.). Questo impasto viene poi modellato in specifiche forme predeterminate, che generalmente danno il nome al prodotto finito (p.es. maccheroni, tagliatelle, spaghetti ecc.).

Pertanto, sono considerate paste alimentari non solo le paste tradizionali come le tagliatelle, gli spaghetti o i maccheroni, ma anche gli spätzli, i knöpfli e gli gnocchi. La voce di tariffa 1902 comprende le paste alimentari fresche, secche, cotte, precotte, farcite o altrimenti preparate.

8 Altri utilizzi

Come già menzionato, i prodotti ottenuti dalla macinazione del frumento (grano) duro che non vengono utilizzati come semolino da cucina o per la fabbricazione di paste alimentari devono essere notificate al Servizio Misure economiche conformemente all'articolo 32 capoverso 2 OIAgr., al fine di pagare la differenza di dazio tra l'aliquota ridotta della voce di tariffa 1001.1921 (importato nei limiti del contingente doganale n. 26) e quella della voce di tariffa 1001.1929 (fuori dal contingente doganale).

